

COMUNE DI VALGRISENCHE (AO)

Una vittoria per ripristinare il diritto alla circolazione e sosta per le autocaravan

di Angelo Siri

Un'altra sentenza di un TAR che accoglie un nostro ricorso contro ordinanze *anticamper*, aggiungendosi così alle altre già conseguite. A seguire il testo originale.

Infatti, con sentenza n. 12/2022 del 14.02.2022 il TAR della Valle D'Aosta ha accolto il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, annullando l'ordinanza del Comune di Valgrisenche (AO) che impediva la sosta alle autocaravan.

Dopo il rifiuto del Sindaco a revocare l'ordinanza attivando l'autotutela d'ufficio (a seguire la lettera in originale), la soddisfazione per la sentenza - che resta per l'annullamento dell'ordinanza - è stata attenuata, se non frustrata quando il TAR ha ritenuto, senza una vera motivazione, di compensare le spese di lite. Fermo restando l'obbligo per il Comune di rimborsare 650,00 euro quale importo del contributo unificato (tributo da pagare allo Stato per intraprendere la lite) i giudici non hanno riconosciuto il rimborso degli onorari di avvocato. In tal modo i giudici hanno, di fatto, premiato un sindaco che ha emanato un provvedimento in violazione di legge, ha rifiutato di esercitare l'autotutela e ha penalizzato cittadini intervenuti tramite l'associazione di categoria a tutela dei propri diritti.

Ecco l'ennesimo esempio di una giustizia che penalizza chi ha necessità di far valere un diritto, confermando che in Italia per ottenere tutela giurisdizionale occorre avere tanta salute, tanto tempo visto che in alcuni casi la sentenza arriva dopo anni, trovare professionisti preparati, avere migliaia di euro (il solo contributo unificato è di 650,00 euro) quanto meno per anticipare le proprie spese se non per sopportarle interamente anche quando si ha ragione.

Ovviamente è in preparazione l'appello al Consiglio di Stato per modificare la parte della sentenza che prevede la compensazione delle spese sia perché in violazione di legge sia perché il Sindaco ha rifiutato di revocare l'ordinanza *anticamper* nonostante comportasse oneri a carico della Pubblica Amministrazione e dei cittadini e che potevano e dovevano essere evitati.

La lotta per una vera Giustizia continua ma per tutelare i diritti della categoria è essenziale che il singolo associato informi gli altri camperisti affinché questi



comprendano che la loro adesione all'Associazione può **fare la differenza** perché:

- ✓ i risultati che abbiamo conseguito dal 1985 a oggi, grazie agli associati, sono continui e verificabili nel sito www.coordinamentocamperisti.it e, soprattutto, perché quando un camperista ha un problema siamo gli unici ai quali si può rivolgere, ricevendo risposte esaustive e/o attivando azioni concrete in difesa dei suoi diritti;
- ✓ **la quota annua per associarsi è di soli 20 euro** come **SOCIO GREEN** oppure **di soli 35 euro** come **SOCIO COLLEZIONISTA**.

IL SINDACO CHE RESPINGE L'AUTOTUTELA D'UFFICIO

LETTERA
pag. 1 di 2

COMUNE DI VALGRISENCHE - Prot 0003748 del 31/08/2021 Tit 3 Cl Fasc

Comune di **VALGRISENCHE**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Commune de **VALGRISENCHE**

REGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

Sede: Frazione Capoluogo n. 9 - 11010 Valgrisenche	Cod. Fisc. e partita iva: 00101190072	ccp 11893112	tel.: (0165) 97105 - fax (0165) 97186
Email: info@comune.valgrisenche.ao.it	Pec: protocollo@pec.comune.valgrisenche.ao.it		

Prot. n. 3748

Valgrisenche, li 31.08.2021

SPELT.LE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO CAMPERISTI
Via di San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Istanza per la revoca in autotutela dell'ordinanza n. 23/2021 nella parte in cui dispone il divieto di sosta alle autocaravan sul territorio comunale.

In riscontro Vs. nota del 18 agosto, pervenuta in data 18 agosto 2021, acquisita al prot. n. 0003602, di pari oggetto, si premette quanto segue:

- Il Comune di Valgrisenche ha da sempre favorito il turismo itinerante all'aperto, realizzando, a tal fine, un'area attrezzata inerbita riservata alla sosta delle autocaravan, dotata di tutti i servizi tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;
- Quanto sopra è stato realizzato al fine di assicurare un incremento delle presenze turistiche sul territorio, attraverso un accorto e rispettoso utilizzo dello stesso, nonché migliorare l'esperienza del soggiorno di coloro che utilizzano i "camper";
- Di frequente, soprattutto durante il periodo estivo, si assiste all'insediamento, senza autorizzazione, sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, caravan, autocaravan, tende e similari adibiti a dimora;
- spesso vengono utilizzati camper o veicoli similari adibiti a dimora rimanendo in sosta per più giorni consecutivi esercitando la fattispecie di campeggio abusivo;
- tali insediamenti avvengono, oltretutto, non di rado avvengono in zone potenzialmente interessate da inondazioni, frane, colate detritiche e caduta massi con conseguente grave pericolo per le persone in questione;
- l'ordinanza di cui all'oggetto è stata emessa in seguito a ripetuti episodi incresciosi di scarico delle cassette wc in prossimità di argini dei ruscelli in aree di assoluto pregio ambientale.

Evidenziate le premesse di cui sopra, ritenute comunque importanti, ed esaminando poi nel merito le contestazioni effettuate dalla S.V. si precisa quanto segue:

- Per quanto attiene gli orientamenti della giurisprudenza in punto di limitazioni disposte dai Comuni alla sosta degli autocaravan, si evidenzia che essa non ha assunto una posizione univoca ma che, nella maggior parte delle pronunce, ha scrutinato positivamente le ragioni delle Amministrazioni pubbliche. Ad esempio, nel dettaglio, la Corte di Cassazione in una sentenza avente ad oggetto la legittimità di un'ordinanza adottata dal Sindaco di Bolzano, la quale aveva istituito un divieto di sosta permanente su tutte le vie e piazze del territorio comunale al fine di *"liberare i posti macchina destinati alla sosta di autovetture e di dare così la possibilità di parcheggio ai veicoli che partecipano alla circolazione"*, ha rigettato le doglianze di un proprietario di autocaravan affermando che il fatto che le autocaravan siano state equiparate agli altri autoveicoli *"non impone l'adozione di una disciplina uniforme della circolazione stradale, e in particolare della sosta"* (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 13 gennaio 1995, n. 396). Il medesimo principio di diritto è stato poi enunciato con riferimento all'ordinanza sindacale con cui il Sindaco del Comune di Orosei (Nuoro) aveva vietato la sosta in una località marittima (cfr. Cass. Civ., sez. VI, sent. 28 agosto 2001, n. 11278);
- Con riferimento poi alle autocaravan, la linea di confine tra i concetti di "sosta" e "campeggio" appare sottile e non facilmente delineabile. A tal fine allo scopo di delineare quali attività siano da ricomprendersi nel concetto di "campeggio", si riporta quanto enunciato nella sentenza avente ad oggetto la legittimità di un provvedimento emanato dal Sindaco del Comune di La Maddalena (Sassari) che ha stabilito che l'attività di campeggio si concretizza anche con il "vivere" nel veicolo in sosta, a prescindere dalla presenza o meno di ingombri sul suolo stradale (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 6 marzo 1992, n. 2718). L'attività di campeggio, secondo tale sentenza, si concretizza quindi anche con il solo "vivere" nel veicolo e comunque con l'adibirlo a luogo in cui espletare le ordinarie esigenze di vita quotidiana, a prescindere dalla presenza o meno di ingombri o scarichi sul suolo stradale, come enunciato dall'art. 185 c.d.s. in relazione alla sosta. Pertanto secondo la giurisprudenza della Cassazione, si concreta attività di campeggio la vita prolungata in attendamenti o "baraccamenti", che possono consistere anche in veicoli funzionalmente destinati ad alloggio temporaneo come le autocaravan o le roulotte;

Alla luce di tutto quanto sopra espresso si ritiene di aver fornito le motivazioni che hanno spinto lo scrivente ad emettere l'ordinanza sindacale n. 23/2021, si ribadisce la validità delle medesime ritenendo, per quanto di competenza, esaurito l'argomento in questione ma dichiarandosi altresì pronto, se del caso, a far valere le proprie ragioni nelle sedi che la S.V. riterrà opportune.

Distinti saluti.


IL SINDACO
VIERIN ALINE



Firmato digitalmente da:
VIERIN ALINE
Firmato il 31/08/2021 16:29
Seriale Certificato: 20241907
Valido dal 01/10/2020 al 01/10/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

N. 00045/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00012/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2021, proposto da Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Viganò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valgrisenche, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Valgrisenche n. 23/2021 del 04.08.2021 nella parte in cui istituisce il divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 22.00 alle ore 06.00 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

N. 00045/2021 REG.RIC.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone in fatto la ricorrente, maggiore associazione italiana rappresentativa degli utenti in autocaravan, di agire per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Valgrisenche n. 23 del 04.08.2021 nella parte in cui istituisce un divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

L'ordinanza, adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000, adduce motivi di carattere igienico sanitario, sicurezza pubblica e decoro urbano.

Avverso il provvedimento la ricorrente propone l'odierno deducendo l'illegittimità della statuizione per violazione dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 2 D.M. 5.8.2008, violazione dell'art. 185 del codice della strada, violazione del d.lgs 285/92 nonché eccesso di potere.

Sebbene regolarmente intimato, non si è costituito il Comune di Valgrisenche.

All'udienza dell'8 febbraio 2022, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono, con conseguente annullamento dell'atto impugnato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

In via preliminare, il Collegio rileva che l'Associazione ricorrente è portatrice di un interesse collettivo tutelabile in giudizio, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all'interesse rilevante nella controversia, avuto riguardo allo statuto depositato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3507).

Sempre preliminarmente ed ai fini della corretta perimetrazione del thema decidendum, occorre precisare che l'ordinanza impugnata, ancorché in una forma non limpidissima, esprime e risulta poi concretamente applicata in una duplice ed autonoma portata precettiva: per un verso, statuisce il divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate e, per altro verso, il divieto di campeggio irregolare in aree non a tal fine

N. 00045/2021 REG.RIC.

attrezzate con riguardo ad ogni tipologia di automezzo e di altra forma di bivacco e baraccamento.

Orbene, con riguardo al primo profilo (in relazione al quale, peraltro, si concentra l'assetto impugnatorio della ricorrente), appaiono con evidenza fondate le censure sviluppate in sede ricorsuale.

Ed, invero, con il primo motivo l'interessata denuncia l'errata applicazione dell'art. 54 del d.lgs 267/2000 (T.U.E.L.) fatta dall'amministrazione comunale trattandosi di una norma che mira a tutelare la cittadinanza dai pericoli alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica; invero, è nell'art. 50 del medesimo Testo unico che va ravvisato il potere del sindaco di adottare ordinanze in materia sanitaria: ai sensi dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 sussiste il potere in capo al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Sul punto, l'amministrazione, proprio per l'autonomia di tale prima forma di statuizione del divieto, non ha debitamente motivato circa la sussistenza di un pericolo di danno grave ed imminente tale da non poter essere diversamente affrontato con gli ordinari mezzi amministrativi, risultando viceversa le ragioni di igiene e vivibilità urbana logicamente connesse alle (sole) improprie ed abusive forme di campeggio, anche in forma raggruppata.

Ne deriva che, non venendo in considerazione nel caso in esame ed in parte gli stringenti presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza ad opera del Sindaco, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza avversata nella parte in cui dispone un generalizzato divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

Del resto è altresì evidente come, promiscuamente accomunando tale divieto di sosta con quello di campeggio abusivo, il provvedimento si pone altresì in frontale contrasto con la disciplina dell'art. 185 del codice della strada che sanzionano in

N. 00045/2021 REG.RIC.

maniera differente e specifica l'occupazione della sede stradale e lo scarico di rifiuti, residui e acque su strada. In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi e per gli effetti illustrati. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone un generalizzato divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO

N. 00045/2021 REG.RIC.